



## **Società Generale d'Informatica S.p.A.**

*Contratto n. CSQT190391*

C/parte: Actalis S.p.A.

**Oggetto:** Fornitura di servizi infrastrutturali PEC

**Stipula:** *data del certificato digitale di firma*

**Decorrenza:** *dalla data di stipula*

**Scadenza:** *2 settembre 2022 e comunque fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali*

**SOMMARIO**

<b>ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI)</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 8 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 9 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 10 - PENALI</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVO</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 13 - TRASPARENZA DEI PREZZI</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 14 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 15 - PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 18 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 19 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA</b>	<b>23</b>
<b>ARTICOLO 20 - GARANZIA DEFINITIVA</b>	<b>23</b>
<b>ARTICOLO 21 - RECESSO</b>	<b>24</b>
<b>ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE</b>	<b>25</b>
<b>ART.23 CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE</b>	<b>27</b>
<b>ARTICOLO 24 INCOMPATIBILITÀ</b>	<b>28</b>
<b>ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO</b>	<b>28</b>
<b>ARTICOLO 26 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001</b>	<b>28</b>
<b>ARTICOLO 27 - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:</b>	<b>28</b>
<b>ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI</b>	<b>29</b>
<b>ARTICOLO 29 - FORO ESCLUSIVO</b>	<b>30</b>
<b>ARTICOLO 30 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER</b>	<b>30</b>

**SCHEMA DI CONTRATTO****TRA**

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nelle persone di Paolino Iorio in qualità di Direttore Service & Technology Innovation Hub e di Mario Montella in qualità di Direttore Legal, Risk & Compliance, giusta i poteri conferiti loro con procure, rispettivamente, del 27 febbraio 2018, registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 1 marzo 2018, altresì confermati dal C.d.A. in data 7 agosto 2018 e del 8 ottobre 2019 registrata presso l'Agenzia delle entrate il 11 ottobre 2019 ed elettivamente domiciliati ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma>, (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

**E**

la Società Actalis S.p.A., con sede legale in Ponte San Pietro (BG) Via San Clemente 53, P.IVA 03358520967, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Massimiliano Carollo, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

**PREMESSO CHE**

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...);
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche

- se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto e la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
  - h) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 798672779D;
  - i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" - Patto di integrità; Allegato "IV" "Privacy" definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
  - j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito
  - k) per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
  - l) per il presente contratto è stata assolta l'imposta di bollo mediante consegna di marca da bollo di importo pari a € 240,00 avente numero identificativo 01190379551179;
  - m) per "Amministrazione" si intendono le strutture organizzative del Ministero dell'economia e delle finanze, della Corte dei conti, del DIPE, dell'Agenza per la Coesione Territoriale nonché le altre Amministrazioni, compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attività di natura informatica, interessate dalla fornitura

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**CONDIZIONI DEL CONTRATTO**

**ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  - b. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
  - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
  - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
  - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio

- 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- h. dall'Allegato "Privacy" redatto dalla Committente;
  - i. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
  - j. dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e dalle "Linee guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti web"
  - k. dal patto di integrità;
  - l. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa;
  - m. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
  - n. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - o. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. E' designato quale Responsabile unico del procedimento il Sig. Francesco Minafra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, la Dott.ssa Tiziana Cascioli. L'Impresa ha comunicato alla Committente, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nella persona di Massimo Agostiniani il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. La Committente stipula con l'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:
- A) Servizio di Manutenzione di Apparatati di Firma HSM e licenze SW di interfacciamento alla soluzione PEC, con particolare riferimento a:
    - i. sette (7) HSM di Tipo A rispettivamente per i tre siti di produzione, secondario e validazione;
    - ii. un (1) HSM di Tipo B per il sito di produzione;
    - iii. quarantacinque (45) licenze per il SW di interfacciamento alla soluzione PEC;
  - B) Servizio di manutenzione della Soluzione PEC;

C) Servizio di supporto specialistico per le attività di installazione e configurazione dei sistemi sulla soluzione PEC (con le modalità descritte nei precedenti contratti NRXG130332 e CSQT160356) per un numero massimo di giornate stimate pari a 270, suddivise in 90 giornate di supporto di tipo A (senior) e 180 giornate di supporto di tipo B (junior);

D) Servizio di presidio.

2. Le predette attività contrattuali sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei servizi se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.
4. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi.
5. In caso di fallimento del gruppo Aruba, il fornitore metterà a disposizione di Sogei i sorgenti del codice della soluzione PEC, al solo fine di garantire la continuità della stessa nelle more della sostituzione con altra soluzione. Pertanto il codice sorgente potrà essere utilizzato da Sogei solo per le finalità di cui al presente contratto.

### **ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D. Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse

condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine il 2 settembre 2022.
2. Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei.

#### **ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la sede Committente sita in Roma via Mario Carucci 99, con le modalità meglio dettagliate nell'ambito del Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente medesima, e/o di terzi autorizzati.
3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

#### **ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI)**

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all'art. 2, improrogabilmente, dalla data di stipula del presente contratto o dalla diversa durata espressamente indicata per lo specifico servizio nel Capitolato Tecnico. Il termine di avvio dei servizi è denominato "Data di avvio servizi". Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi il giorno successivo al 2 settembre 2022.

#### **ARTICOLO 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE**

1. In corso di contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte ossia che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nelle relative appendici.
2. Tali verifiche constateranno che i servizi siano resi nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle relative appendici.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.

4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 102 D.lgs. n. 50/2016 Con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 comma 1 lett. A), B) C) e D), entro il mese successivo al trimestre di riferimento (decorrente dal termine dell'ultimo mese del trimestre).
5. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
6. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
7. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
8. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza trimestrale.
9. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" da parte della Committente.
10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico.
11. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati, come meglio precisato al successivo art. 10.
12. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
13. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
14. La Committente, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
15. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
16. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente



rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

17. Su richiesta dell'Impresa, Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente>.

#### **ARTICOLO 8 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE**

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Committente e dell'Amministrazione.

7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
9. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente.

#### **ARTICOLO 9 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

10. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte di Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
11. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
12. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
13. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ARTICOLO 10 - PENALI**

1. Il Fornitore prende atto che:
  - nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione hardware e software e della soluzione PEC, di cui all'art. 2 comma 1 lettere A) e B), si verifichi un ritardo rispetto ai tempi di presa in carico indicati al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, si applicherà una

penale pari allo 0,5 per mille dell'importo totale del contratto per ogni unità temporale di ritardo indicata nella Tabella che segue, a seconda della gravità del disservizio:

Gravità	Unità Temporalì per la presa in carico
<b>Critica</b>	ogni 15 minuti di ritardo successivi ai 15 minuti ammessi per la presa in carico
<b>Alta</b>	ogni 30 minuti successivi all'ora ammessa per la presa in carico

- nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione hardware e software e della soluzione PEC, di cui all'art. 2 comma 1 lettera A) e B), si verifichi un ritardo rispetto ai tempi di risoluzione/workaround indicati al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, si applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo totale del contratto per ogni unità temporale di ritardo indicata nella Tabella che segue, a seconda della gravità del disservizio:

Gravità	Unità Temporalì per la risoluzione/workaround
<b>Critica</b>	ogni 30 minuti successiva all'ora ammessa per il workaround
	ogni giorno successivo al giorno ammesso per la soluzione al problema
<b>Alta</b>	ogni ora solare successiva alle 8 ore solari ammesse per il workaround
	ogni giorno solare successivo ai tre giorni solari ammessi per la soluzione al problema

- Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna di una copia originale delle nuove release e versioni e degli aggiornamenti, relativi al servizio di manutenzione della soluzione PEC, di cui al precedente articolo 2, comma 1 lettera B), rispetto al termine indicato al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo totale del contratto;
- Per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione delle risorse per l'attività di supporto specialistico, di cui all'articolo 2 comma 1) lettera C), rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente contratto, la Committente applicherà alla Società una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo totale del contratto.. La stessa penale verrà applicata per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale rispetto al termine indicato nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e qualora la nuova risorsa dovesse essere nuovamente sostituita, la sostituzione verrà considerata come non avvenuta e la suddetta penale verrà applicata a decorrere dal primo giorno di ritardo rispetto alla prima richiesta di sostituzione del personale.
- Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di attivazione del servizio di presidio di cui all'articolo 2 comma 1) lettera D), rispetto alla data di stipula del contratto, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo totale del contratto.
- Per ogni ora di assenza del personale addetto al servizio di presidio di cui all'articolo 2 comma 1) lettera D), la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo totale del contratto per ogni ora di mancata presenza del personale stesso

6. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto nel Capitolato Tecnico per lo specifico servizio, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 300,00 = (trecento/00).
7. Nel caso in cui, come previsto nell'ambito dell'"Allegato Privacy" di cui all'allegato IV al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 11, comma 1, per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 23 "condizione particolare di risoluzione".
8. Nel caso in cui, come previsto nell'ambito dell'"Allegato Privacy" di cui all'allegato IV al Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 11, comma 1, per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 23 "condizione particolare di risoluzione".
9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
10. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
11. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 20 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
12. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente

dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

#### **ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei servizi di cui all'art. 2 è pari a € 632.190,00 = (seicentotrentaduemilacentonovanta/00), così suddiviso:
    - a) corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di manutenzione degli apparati di firma HW e di licenze SW, di cui all'art. 2, comma 1, lett. A), pari a € 154.315,00 = (centocinquantaquattromilatrecentoquindici/00). Tale corrispettivo si intende quale importo massimo per il servizio, che sarà remunerato sulla base delle sole mensilità effettivamente erogate dal fornitore, con applicazione dei prezzi unitari indicati nell'offerta economica;
    - b) corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di manutenzione della soluzione PEC, di cui all'art. 2, comma 1, lett. B), pari a € 114.975,00 = (centoquattordicimilanovecentosettantacinque/00). Tale corrispettivo si intende quale importo massimo per il servizio, che sarà remunerato sulla base delle sole mensilità effettivamente erogate dal fornitore, con applicazione del prezzo unitario indicato nell'offerta economica;
    - c) corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di supporto specialistico, di cui all'art. 2, comma 1, lett. C), pari a € 86.400,00 = (ottantaseimilaquattrocento/00). Tale corrispettivo si intende quale importo massimo per il servizio, che sarà remunerato a consumo, a seconda delle figure e delle giornate effettivamente erogate, con applicazione del prezzo per giorno/persona indicato, rispettivamente, per le Figure di Tipo A e per le Figure di Tipo B, nell'offerta economica;
    - d) corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di presidio, di cui all'art. 2, comma 1, lett. D) pari a € 276.500,00 = (duecentosettantaseimilacinquecento/00). Tale corrispettivo si intende quale importo massimo per il servizio, che sarà remunerato sulla base delle sole mensilità effettivamente erogate dal fornitore, con applicazione del prezzo unitario indicato nell'offerta economica.
- In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Non sono pertanto previsti oneri derivanti da rischi interferenziali.
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
  3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
  4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
  5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

6. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

#### **ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11:
  - a) con riferimento ai servizi di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. A), B) e D), l'Impresa potrà emettere fattura in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio". I trimestri di riferimento decorreranno dalla data di avvio, precisata per ciascun servizio nell'ambito del Capitolato Tecnico;
  - b) con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. C), l'Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio".
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che :
  - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità;
  - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente ai relativi: i) verbale positivo di verifica di conformità, ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese.
7. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e

retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subcontraenti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet [www.sogei.it](http://www.sogei.it) -> **Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi"**. In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio CSQT190391, il Codice Identificativo Gare (CIG) 798672779D il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Tali termini sono concordati in 60 gg DF.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [areatesoreria@sogei.it](mailto:areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione> La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla

Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

13. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, un'anticipazione del prezzo di ciascun servizio pari al 20 per cento (come meglio precisato nella sottostante tabella) del valore della prestazione richiesta. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma riportato nella seguente tabella. Stante l'avvio dilazionato dei diversi servizi, potranno essere costituite più garanzie per i diversi servizi ovvero un'unica garanzia di volta in volta estesa a seguito dell'avvio dell'esecuzione dei successivi servizi:

Tipologia di prestazione	Prestazione	Numero massimo di canoni/ggpp	Numero di canoni/ggpp che potranno essere pagati, <u>previa emissione di corrispondente fattura</u> , entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione (20%)	Data di effettivo inizio della prestazione (da cui potranno decorrere i 15 giorni)	Modalità di deduzione dell'anticipazione del prezzo
Servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. A)	Manutenzione di 3 HSM Safenet LUNA SA 5 di tipo A - già esistenti	35 (canoni per ciascun apparato)	7 (canoni per ciascun apparato)	Data di stipula del contratto	Le mensilità relative ai primi due trimestri saranno integralmente dedotte dalle relative fatture. Dalla fattura relativa al terzo trimestre sarà dedotta la prima mensilità.
	Manutenzione di 2 HSM Safenet LUNA	33 (canoni per ciascun apparato)	6 (canoni per ciascun apparato)	Data di verifica di conformità di ciascun	Le mensilità relative ai primi due trimestri



	SA 5 di tipo A - acquisiti da Sogei attraverso l'estensione del contratto CSQT160356			apparato (nell'ambito dell'estensione del contratto CSQT160356)	saranno integralmente dedotte dalle relative fatture.
	Manutenzione di 2 HSM Safenet LUNA SA 5 di tipo A - acquisiti attraverso l'acquisizione RdA 49112 - Sogei n. 791/2018	23 (canoni per ciascun apparato)	4 (canoni per ciascun apparato)	Giorno successivo al termine del periodo annuale di garanzia degli apparati (oggetto della RdA 49112 - Sogei n. 791/2018)	Le mensilità relative al primo trimestre saranno integralmente dedotte dalle relative fatture. Dalla fattura relativa al secondo trimestre sarà dedotta la prima mensilità.
	Manutenzione di un HSM Safenet LUNA SA 5 di tipo B	35 (canoni)	7 (canoni)	Data di stipula del contratto	Le mensilità relative ai primi due trimestri saranno integralmente dedotte dalle relative fatture. Dalla fattura relativa al terzo trimestre sarà dedotta la prima mensilità.
	Manutenzione di 45 Licenze SW già esistenti	35 (canoni per ciascuna licenza)	7 (canoni per ciascuna licenza)	Data di stipula del contratto	Le mensilità relative ai primi due trimestri saranno integralmente dedotte dalle relative fatture. Dalla fattura relativa al terzo trimestre sarà dedotta la prima mensilità.
Servizi di	Manutenzione	35 (canoni)	7 (canoni)	Data di stipula	Le mensilità

cui all'art. 2, comma 1, lett. B)	sulla "Soluzione PEC Actalis"			del contratto	relative ai primi due trimestri saranno integralmente dedotte dalle relative fatture. Dalla fattura relativa al terzo trimestre sarà dedotta la prima mensilità.
Servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. C)	Supporto specialistico (figura di tipo A)	90	18 (ggpp)	Data di stipula del contratto	Dalla/e fattura/e relativa/e al/ai trimestre/i di riferimento saranno dedotti i giorni persona già pagati, sino alla completa deduzione dei giorni persona pagati anticipatamente
	Supporto specialistico (figura di tipo B)	180	36 (ggpp)	Data di stipula del contratto	Dalla/e fattura/e relativa/e al/ai trimestre/i di riferimento saranno dedotti i giorni persona già pagati, sino alla completa deduzione dei giorni persona pagati anticipatamente
Servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. D)	Presidio	35 (canoni)	7 (canoni)	Data di stipula del contratto	Per le attività relative ai primi due trimestri non sarà emessa fattura e dalla fattura relativa al terzo trimestre sarà scomputata la corrispondente

					mensilità già pagata
--	--	--	--	--	-------------------------

14. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.
15. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **ARTICOLO 13 - TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **ARTICOLO 14 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

**ARTICOLO 15 - PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Titolare, riportati nell'allegato IV al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali.
2. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del **Fornitore** di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la **Committente** potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.
3. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
4. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

#### **ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto

#### **ARTICOLO 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
5. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **ARTICOLO 18 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE**

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà di Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.

2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

**ARTICOLO 19 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

**ARTICOLO 20 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante polizza numero 2267631 emessa da Coface – Compagnie Francaise d'assurance pour le Commerce Extérieur S.A.. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
  - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 21 - RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di
  - a) giusta causa
  - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:



- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
- 3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
  - 4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
  - 5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
  - 6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE**

- 1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
  - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non

sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;

- d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Luogo di erogazione dei servizi", "Penali", "Verifica di conformità e accettazione", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Condizione particolare di risoluzione", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Subappalto", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001";

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge.
3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona

riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta da Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ART.23 CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
  - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'“Allegato Privacy” ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
  - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui all'“Allegato Privacy” risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in

ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;

c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Sogei o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", come previsto dall'"Allegato Privacy.

10. Resta fermo quanto previsto all'art. 15.

#### **ARTICOLO 24 INCOMPATIBILITÀ**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

#### **ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 26 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012
2. Il Fornitore per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **ARTICOLO 27 - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:**

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione.

2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L’Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla amministrazione contraente, questa comunica al Fornitore l’importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l’importo anticipato. L’attestazione del versamento deve essere prodotta alla amministrazione contraente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l’importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le

relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 29 - FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 30 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER**

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

Sogei S.p.A.  
Paolino Iorio  
Direttore Service & Technology Innovation Hub

Actalis S.p.A.  
Massimiliano Carollo  
Amministratore Delegato e  
legale rappresentante

Mario Montella  
Direttore Legal, Risk & Compliance

Il sottoscritto Massimiliano Carollo, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 2 "Oggetto del contratto", art. 4 "Durata contrattuale" art. 5 "Luogo di erogazione dei Servizi", art. 6 "Termini di avvio ed esecuzione dei servizi", art. 7 "Verifica di conformità e accettazione", art. 8 "Personale impiegato dal Fornitore", art. 9 "Inadempienze contributive e retributive", art. 10 "Penali", art. 11 "Corrispettivo", art. 12 "Fatturazione e pagamento", art. 13 "Trasparenza dei prezzi", art. 14 "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. 15 "Privacy e subingresso nel contratto", art. 16 "Obblighi di riservatezza", art. 17 "Brevetti industriali e diritti d'autore", art. 18 "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 19 "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. 20 "Garanzia definitiva", art. 21 "Recesso", art. 22 "Risoluzione", art. 23 "Condizione particolare di risoluzione", art. 25 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 26 "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", art. 27



“Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione”, art. 29 “Foro esclusivo”, art. 30 “Clausola Best Customer”.

Actalis S.p.A.

Massimiliano Carollo

Amministratore Delegato e legale rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate

## **Allegato 2**

### **CAPITOLATO TECNICO**



## INDICE

1.	Premessa .....	3
2.	Oggetto della fornitura .....	5
3.	Servizio di Manutenzione degli Apparati di Firma HSM .....	5
4.	Servizio di Manutenzione della Soluzione PEC.....	6
5.	Servizio di supporto specialistico .....	7
5.1	Figure Professionali .....	8
5.1.1	Risorse di tipo A .....	9
5.1.2	Risorse di tipo B .....	9
5.2	Consuntivazione e fatturazione delle Attività Svolte.....	9
6.	Servizio di presidio .....	10
6.1	Consuntivazione e fatturazione delle Attività Svolte.....	10
7.	Gestione e manutenzione della Fornitura .....	11
8.	Livelli di servizio e penali.....	13

## 1. Premessa

Il presente documento disciplina gli aspetti tecnici relativi alla fornitura di Servizi Infrastrutturali PEC per la gestione, la manutenzione e il presidio della piattaforma PEC di Sogei S.p.A.

L'acquisizione ha luogo attraverso una procedura negoziata con la società Actalis S.p.A.

Per la definizione dei termini utilizzati nel presente documento vale quanto già adottato e specificato negli altri documenti della procedura. Inoltre, valgono le ulteriori seguenti definizioni:

- **Fornitore o Società:** Actalis S.p.A.;
- **Stazione Appaltante:** Consip S.p.A.;
- **Amministrazione Contraente o Sogei:** indica la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.;
- **Capitolato Tecnico:** il presente documento;
- **HSM:** Hardware Security Module, apparato di firma, secondo le seguenti tipologie:
  - **Tipo A:** HSM Safenet LUNA SA 5 (modello 1700 bundle con PED con doppio alimentatore e token di backup);
  - **Tipo B:** HSM Safenet LUNA SA 5 (modello 1700 bundle con PED con doppio alimentatore);
- **Produttore:** Safenet/Gemalto, la marca degli HSM per i quali è richiesto il servizio di manutenzione;
- **Contratto:** il contratto che verrà stipulato fra SOGEI e la Società a seguito della procedura e che **avrà validità dalla data di stipula e fino al 2 settembre 2022;**
- **Fornitura:** il complesso delle prestazioni descritte nel presente documento;
- **Malfunzionamento:** qualunque anomalia funzionale che provochi – direttamente o indirettamente – l'interruzione o la non completa disponibilità e funzionalità dei servizi o dei prodotti forniti e ogni difformità dalla relativa documentazione tecnica di funzionalità e utilizzo;
- **Soluzione PEC o infrastruttura PEC o Piattaforma PEC:** l'infrastruttura informatica che Sogei ha realizzato per la piattaforma di erogazione dei propri servizi PEC attraverso la gara a procedura aperta che ha portato alla stipula del contratto NRXG130332.

In appendice al presente documento sono riportati il **contratto NRXG130332, l'offerta tecnica di Actalis allegata a esso (contenente il progetto dell'infrastruttura PEC attualmente in esercizio) e il contratto CSQT160356, con il relativo capitolato tecnico**, stipulato da Sogei per la fornitura di HSM e servizi infrastrutturali connessi (analoghi a quelli richiesti attraverso la presente procedura). **Tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato e i rimandi a essi integrano la disciplina dei livelli di servizio richiesti al Fornitore e descritti nel presente capitolato tecnico.**

Se non diversamente specificato i termini temporali espressi nel presente documento sono tutti da intendersi come solari.

## **1.1 Contesto**

I servizi oggetto di affidamento si rendono necessari per mantenere la nuova infrastruttura PEC di Sogei – MegaPEC - già realizzata, e per condurre il servizio PEC di Sogei. Tale infrastruttura è stata messa in esercizio da Sogei il 19 gennaio 2019 per ottemperare agli impegni presi con i propri clienti per l'avvio del progetto Fatture e Corrispettivi.

In particolare, al fine di mettere in esercizio il proprio sistema PEC e realizzare la nuova infrastruttura, Sogei ha già acquistato una soluzione PEC personalizzata per l'erogazione del servizio PEC verso i propri clienti istituzionali.

Tale soluzione PEC, basata sul software OpenPEC di Aruba S.p.A. (fornito a Sogei con licenza d'uso a tempo indeterminato), è stata sviluppata da Actalis S.p.A. con fortissime personalizzazioni richieste dalla medesima Sogei.

Nell'ambito della suddetta soluzione sono già state completate le seguenti attività:

- progettazione della nuova infrastruttura PEC;
- installazione dell'ambiente di validazione;
- migrazione dell'ambiente di validazione PEC su VCE;
- configurazione VMware SRM per la realizzazione del sito Disaster Recovery PEC di validazione;
- test architetturali e funzionali dell'infrastruttura di validazione;
- test di carico in ambiente di validazione;
- predisposizione ambiente di validazione per test di attivazione del sito Disaster Recovery;
- test di attivazione sito DR di validazione;
- installazione/configurazione nuova infrastruttura di produzione;
- test architetturali e funzionali dell'infrastruttura di produzione;
- test di carico in ambiente di produzione e test di attivazione sito Disaster Recovery di produzione;
- progettazione piano di migrazione del servizio PEC Sogei sulla nuova infrastruttura;
- test di migrazione del servizio PEC;
- migrazione del servizio PEC sulla nuova infrastruttura il 19 gennaio 2019

La soluzione attualmente impiega apparati di firma HSM Safenet LUNA SA 5.

Nell'ambito della soluzione sono presenti licenze Safenet per il software di interfacciamento alla soluzione.

Tale soluzione è attualmente integrata con tutto il sistema informativo di Sogei, utilizzato e specializzato per supportare i carichi dei servizi applicativi interni.

In particolare, la soluzione PEC è completamente integrata con:

- Sistema di Conservazione Digitale (SCD): è stato implementato un apposito processo che esegue la marcatura e la firma dei log legali PEC e li invia in Conservazione Digitale rispettando le specifiche Sogei, la normativa PEC e le indicazioni AgID in materia;
- Integrazione con il pre-esistente portale di amministrazione delle caselle PEC: è stato implementato un web-service sulla base di specifiche Sogei, in maniera tale che il portale

preesistente potesse essere integrato con la nuova soluzione PEC. Tale web service è stato utilizzato per interfacciare il nuovo sistema PEC;

- Integrazione con un servizio web-service sviluppato da Sogei che consente il reperimento, in sicurezza, della password delle caselle PEC. Tale web-service viene richiamato da alcuni servizi applicativi che lo utilizzano in modo integrato. In particolare il Nuovo Sistema Documentale (NSD) che Sogei fornisce ai clienti istituzionali per il protocollo digitale;
- Web-service di interfacciamento delle caselle PEC utilizzato in alcuni processi nell'ambito delle scommesse e dei giochi a distanza.

L'infrastruttura messa in esercizio a gennaio 2019 è stata realizzata con interventi ad hoc di personalizzazione e implementazione di software per soddisfare i requisiti del progetto Fatture e Corrispettivi

## **2. Oggetto della fornitura**

La presente iniziativa ha ad oggetto l'affidamento dei seguenti servizi, da eseguirsi in favore della Sogei S.p.A.:

- a) Servizio di Manutenzione di Apparati di Firma HSM e licenze SW di interfacciamento alla soluzione PEC, con particolare riferimento a:
  - i. sette (7) HSM di Tipo A rispettivamente per i tre siti di produzione, secondario e validazione;
  - ii. un (1) HSM di Tipo B per il sito di produzione;
  - iii. quarantacinque (45) licenze per il SW di interfacciamento alla soluzione PEC;
- b) Servizio di manutenzione della Soluzione PEC;
- c) Servizio di supporto specialistico per le attività di installazione e configurazione dei sistemi sulla soluzione PEC (con le modalità descritte nei precedenti contratti NRXG130332 e CSQT160356) per un numero massimo di giornate stimate pari a 270, suddivise in 90 giornate di supporto di tipo A (senior) e 180 giornate di supporto di tipo B (junior);
- d) Servizio di presidio.

Nei successivi paragrafi sono meglio descritte le modalità di esecuzione richieste per le suddette attività.

## **3. Servizio di Manutenzione degli Apparati di Firma HSM e licenze SW di interfacciamento alla soluzione PEC**

Gli apparati di firma HSM e le licenze SW (di interfacciamento alla soluzione PEC) da mantenere sono descritti nella seguente tabella che comprende le relative quantità:

Tipologia HSM	Descrizione HSM	Quantità
---------------	-----------------	----------

Tipo A	HSM Safenet LUNA SA 5 (mod.1700 bundle con PED doppio alimentatore e token di backup)	7
Tipo B	HSM Safenet LUNA SA 5 (mod.1700 bundle con PED doppio alimentatore)	1
Licenza SW	Licenze Safenet per il SW di interfacciamento alla soluzione PEC	45

Per tali componenti è richiesto il servizio di manutenzione, supporto tecnico ed aggiornamento dei prodotti.

Con riferimento apparati di firma HSM:

- **3 (tre) apparati di Tipo A e l'unico apparato di Tipo B**, attualmente in esercizio, dovranno essere mantenuti a decorrere dalla data di stipula del contratto;
- **2 (due) apparati di Tipo A**, acquisiti da Sogei attraverso l'estensione del massimale del contratto CSQT160356, dovranno essere mantenuti a decorrere dalla relativa data di verifica di conformità;
- **2 (due) apparati di Tipo A**, acquisiti attraverso l'acquisizione RdA 49112 – Sogei n. 791/2018, dovranno essere mantenuti a decorrere dal giorno successivo al termine del periodo annuale di garanzia degli stessi.

Le Licenze Software dovranno essere mantenute a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Per tutti gli apparati di firma e per le Licenze Software, la manutenzione terminerà il 2 settembre 2022.

Tutta la documentazione relativa alle attività di manutenzione degli apparati dovrà essere resa disponibile in lingua italiana.

Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al successivo paragrafo 7.1.

**Per tutto quanto non espressamente disciplinato nell'ambito del presente documento e del contratto relativo alla presente iniziativa, con riferimento alla manutenzione degli apparati di firma HSM e delle Licenze Software, si fa riferimento alle corrispondenti previsioni contenute nell'ambito del contratto CSQT160356 e del relativo capitolato tecnico.**

#### **4. Servizio di Manutenzione della Soluzione PEC**

La soluzione PEC attraverso la quale Sogei eroga il servizio di Posta Elettronica Certificata è stata sviluppata dalla società nel corso della vigenza del contratto NRXG130332.

La manutenzione riguarda tutti i prodotti, sia hardware che software, costituenti la piattaforma informatica, compresi eventuali prodotti di terze parti e dovrà essere erogata dalla data di stipula del contratto e sino al 2 settembre 2022.

La società sarà l'unico responsabile e interlocutore verso Sogei con riferimento al Servizio di Manutenzione della Soluzione PEC.

Le attività di manutenzione comprenderanno:

- rimozione degli eventuali malfunzionamenti riscontrati sui prodotti oggetto della fornitura;
- fornitura degli aggiornamenti dei prodotti offerti quali patch, nuove release complete di tutta la documentazione e manualistica;
- servizio di supporto telefonico per gli errori che eventualmente si dovessero riscontrare con riferimento ai prodotti offerti e alla documentazione ad essi connessa.

Le comunicazioni e le richieste che Sogei rivolgerà alla società saranno effettuate mediante i riferimenti di contatto che saranno indicati dal fornitore, in adempimento rispetto a quanto previsto al successivo capitolo 7.

Gli aggiornamenti di tutti i prodotti oggetto della fornitura verranno consegnati a Sogei entro 30 giorni dalla data del loro rilascio ufficiale tramite supporti informatici esenti da virus, presso la sede del sistema informativo della fiscalità che sarà indicata dalla Sogei, al pari dell'eventuale documentazione aggiornata. Un verbale di consegna certificherà l'avvenuta ricezione; lo stesso verbale potrà essere utilizzato da Sogei per segnalare le eventuali mancanze riscontrate in fase di verifica della consegna.

Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al successivo paragrafo 7.1.

**Per tutto quanto non espressamente disciplinato nell'ambito del presente documento e del contratto relativo alla presente iniziativa, con riferimento alla manutenzione della soluzione PEC, si fa riferimento alle corrispondenti previsioni contenute nell'ambito del contratto NRXG130332, del relativo capitolato tecnico e della relativa offerta tecnica del fornitore.**

## **5. Servizio di supporto specialistico**

È richiesto un servizio di supporto specialistico di elevato livello per attività di configurazione, attivazione e realizzazione di soluzioni progettuali e più in particolare per:

- progettazione tecnica di nuovi servizi all'interno della soluzione;
- eventuale adeguamento delle configurazioni di macchina;
- evoluzione dell'architettura;
- supporto specialistico alle operazioni di configurazione e/o riconfigurazione logico/fisica delle componenti di macchina;
- impianto e realizzazione delle nuove soluzioni individuate negli ambienti preesistenti;
- redazione della documentazione inerente le nuove soluzioni proposte ed attuate;
- documentazione inerente l'adeguamento della certificazione del servizio
- erogazione di corsi di formazione personalizzati per le strutture di Gestione ed Esercizio Sogei allo scopo di acquisire autonomia di gestione dell'intero progetto: la durata ed i contenuti saranno definiti secondo le esigenze

In tale ambito, e su specifica richiesta di Sogei, la Società dovrà erogare i servizi di Supporto Specialistico per un massimo di 270 (duecentosettanta) giorni persona.

Queste attività verranno esplicitamente richieste da Sogei attraverso comunicazioni via mail o fax inviate al responsabile del progetto, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari. Nelle comunicazioni verranno specificati gli obiettivi e la durata stimata della prestazione.

La documentazione prodotta come output di questa attività e concordata con Sogei, deve essere fornita in lingua italiana, (l'utilizzo eventuale della lingua inglese deve essere concordato preventivamente con Sogei).

Per la consuntivazione delle giornate presenti nell'offerta, faranno fede le comunicazioni di richiesta attività effettuate da Sogei, nonché i verbali di avvenuta esecuzione e positivo esito delle attività stesse.

Per l'attività di supporto le figure professionali richieste saranno, in via meramente indicativa, distribuite come segue: 90 giorni/persona di tipo "A" e 180 giorni/persona di tipo "B", secondo la classificazione riportata successivamente.

In particolare, le attività di formazione dovranno essere documentate in appositi registri, da consegnare a Sogei, nei quali dovranno essere riportati, almeno:

- gli argomenti trattati;
- la durata dei corsi (in ore);
- l'elenco dei partecipanti (con firma);
- il nominativo del/dei docenti (con firma)

Le attività verranno svolte principalmente presso la sede del sistema informativo della fiscalità, se concordato anche presso la sede della Società. I costi di trasferimento e soggiorno del personale impiegato in queste attività saranno a carico della Società.

## **5.1 Figure Professionali**

L'attività di supporto specialistico deve essere svolta da personale in grado di esprimersi nella lingua italiana. L'eventuale utilizzo di personale non in grado di esprimersi in lingua italiana dovrà essere concordata di volta in volta con Sogei.

Le risorse richieste per l'esecuzione delle attività descritte nel presente capitolo, in funzione della tipologia di attività da svolgere, si possono suddividere in due categorie (A e B), che saranno impiegate nel modo seguente:

- risorse di tipo "A", per attività di supporto specialistico di pianificazione e progettazione;
- risorse di tipo "B", per attività di attuazione delle nuove configurazioni, realizzazione ed implementazione delle soluzioni.

Sogei si riserva la facoltà di esaminare le risorse messe a disposizione dalla Società, per verificarne sia i livelli di conoscenza sia la generale idoneità allo svolgimento delle attività richieste.

Pertanto la Società si impegna fin d'ora a sostituire il personale che non abbia l'approvazione della Sogei stessa, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta. Le risorse assegnate e già operative sul progetto non possono essere sostituite dalla Società durante l'esecuzione delle attività se non dopo averlo concordato con la Sogei.

### 5.1.1 Risorse di tipo A

Le risorse di tipo “A”, impiegate per le attività tecniche, devono essere in grado di fornire supporto per:

- Operare
- Pianificare le attività;
- Predisporre la relativa documentazione tecnica

Le figure di tipo “A” dovranno dimostrare di aver maturato un’esperienza di almeno 5 (cinque) anni nell’ambito di progetti analoghi e con funzione analoga a quelle richieste.

Sogei si riserva di verificare l’esperienza richiesta, come previsto al precedente paragrafo 5.1.

### 5.1.2 Risorse di tipo B

Le risorse di tipo “B”, che saranno impiegate per le attività di realizzazione delle nuove soluzioni individuate, devono avere padronanza dei contenuti tecnici relativi alle soluzioni architetture adottate.

Devono, quindi, essere in grado di:

- garantire le competenze necessarie sulle componenti hardware e software utilizzate nel progetto specifico, comprese tutte le apparecchiature ad esse collegate;
- sviluppare componenti software negli ambienti utilizzati dallo specifico progetto;
- effettuare personalizzazioni sulle componenti software utilizzate nella soluzione offerta;
- eseguire attività di problem determination;
- eseguire attività di verifica del corretto funzionamento;
- fornire supporto nelle fasi di escalation in caso di problematiche verso i vari vendor, durante le fasi di installazione e configurazione.

Le figure di tipo “B” dovranno dimostrare di aver maturato un’esperienza almeno di 3 (tre) anni nell’ambito di progetti analoghi.

Sogei si riserva di verificare l’esperienza richiesta, come previsto al precedente paragrafo 5.1.

## 5.2 Consuntivazione e fatturazione delle Attività Svolte

Per le attività di supporto specialistico previste nel presente Capitolato Tecnico, la Società dovrà consuntivare le attività svolte, riepilogando il numero di giorni/persona effettivamente erogati in sede.

La consuntivazione delle attività deve essere svolta mediante la compilazione di appositi moduli consegnati dalla Sogei nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, che attesteranno le attività effettivamente prestate dalla Società:

- “Rilevazione delle attività” per le attività svolte presso la sede del sistema informativo della fiscalità;



- “Dichiarazione delle prestazioni rese” (riepilogo) contenente l’indicazione nominativa e quantitativa delle risorse impiegate.

I moduli di cui sopra dovranno fare riferimento agli Ordini di acquisto comunicati da Sogei di volta in volta e dovranno essere sottoscritti dal responsabile Sogei e dalla Società. I suddetti moduli dovranno essere allegati alla documentazione necessaria alla fatturazione dei servizi resi.

## **6. Servizio di presidio**

Dovrà essere istituita presso locali della Sogei una struttura di presidio, composta da personale, almeno 2 (due) persone a copertura di tutta la fascia oraria richiesta, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. conduzione e gestione del sistema di PEC;
- b. analisi e diagnosi dei malfunzionamenti;
- c. riunioni periodiche con i responsabili Sogei per il rendiconto sui livelli di servizio
- d. apertura delle segnalazioni di malfunzionamenti con raccolta dei log e/o dati a supporto
- e. sviluppare componenti software per ottimizzare la gestione degli ambienti utilizzati nella soluzione offerta;
- f. effettuare personalizzazioni sulle componenti software utilizzate nella soluzione offerta per migliorare ed integrare la gestione del servizio.

Il personale impiegato nelle attività di presidio dovrà avere requisiti analoghi a quelli indicati nel paragrafo precedente relativo alle risorse di Tipo B, ma con un’esperienza di almeno 5 anni.

Sogei si riserva la facoltà di esaminare le risorse messe a disposizione dalla Società, per verificarne sia i livelli di conoscenza sia la generale idoneità allo svolgimento delle attività richieste.

Pertanto la Società si impegna fin d’ora a sostituire il personale che non abbia l’approvazione della Sogei stessa, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.

Il presidio dovrà essere attivo dal lunedì al venerdì escluso i festivi nella fascia oraria compresa fra le ore 08:00 e le 18:00.

Tale struttura verrà ospitata in locali della Sogei e dovrà essere attiva fino al termine del contratto.

Le risorse assegnate e già operative sul presidio non possono essere sostituite dalla Società durante l’esecuzione delle attività se non dopo averlo concordato con la Sogei.

Il servizio di presidio dovrà essere erogato dalla data di stipula del contratto e fino al 2 settembre 2022.

### **6.1 Consuntivazione e fatturazione delle Attività Svolte**

Per le attività di presidio previste nel presente Capitolato, la Società dovrà consuntivare le attività svolte, riepilogando il numero di giorni/persona effettivamente erogati in sede.

## **7. Gestione del Contratto**

La società dovrà comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio responsabile, designato quale Responsabile della Fornitura o Responsabile del Contratto.

La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

La Società comunicherà, prima della stipula del contratto, un numero di fax, un indirizzo e-mail e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura e per la segnalazione dei malfunzionamenti, pena l'applicazione delle penali di cui al capitolo 8.

L'organizzazione del suddetto servizio sarà a carico della Società.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione segnalando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche relative agli stessi.

### **7.1 Struttura di assistenza tecnica**

La Società dovrà disporre di una struttura di assistenza tecnica per erogare i servizi di manutenzione (HW, SW e relativi alla soluzione PEC), al fine di garantire un intervento tempestivo e tracciabile per l'espletamento dei servizi nei tempi previsti.

La struttura di assistenza tecnica dovrà essere operativa H24 per 365 giorni all'anno.

A fronte di una segnalazione di malfunzionamento, effettuata da Sogei o da persone o imprese da essa delegate, la Società è tenuta ad effettuare un intervento per l'individuazione, la diagnosi e la correzione dell'errore con i livelli di servizio descritti, per lo specifico servizio, al capitolo 8.

Tutti gli elementi necessari allo svolgimento del servizio saranno comunque a cura ed a carico della Società, ivi inclusi i componenti che eventualmente si rendessero necessari per la diagnosi e risoluzione dei malfunzionamenti.

A fronte degli interventi di manutenzione, tutti i prodotti aggiornati e l'eventuale nuova documentazione a corredo dovranno essere consegnati presso la medesima sede di utilizzo dei prodotti riparati e/o sostituiti.

La fornitura delle nuove release e versioni e degli aggiornamenti dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data del corrispondente rilascio ufficiale da parte del produttore.

La fornitura delle nuove release e versioni e degli aggiornamenti dovrà avvenire per mezzo di supporti compatibili con le apparecchiature elettroniche esistenti in Sogei. La Sogei si riserva la facoltà di non installare gli aggiornamenti consegnati.

Nel caso di sostituzione degli apparati, la Società dovrà provvedere al servizio di installazione degli stessi presso la medesima sede di utilizzo.

La struttura di assistenza tecnica dovrà essere costituita da personale dedicato allo svolgimento di tutte le attività tipiche di gestione di malfunzionamenti e quindi dovrà:

- accogliere ed analizzare la segnalazione di disservizio relativa al malfunzionamento rilevato;
- notificare a Sogei l'apertura del guasto riportando data e orario di accettazione;
- inserire nel sistema di Trouble Ticketing le informazioni necessarie all'identificazione e qualificazione del malfunzionamento, quali: l'identificativo del ticket, la data e l'orario di apertura del ticket, il nominativo della persona che effettua la segnalazione di disservizio e richiede l'apertura del ticket, la problematica riscontrata;
- notificare a Sogei l'apertura del ticket, riportando data e orario di accoglimento della segnalazione di disservizio;
- avviare una preliminare fase di analisi del malfunzionamento al termine della quale: può essere fornita, se disponibile, una soluzione temporanea (workaround); deve essere comunicato a Sogei l'esito della prima diagnosi, indicando una previsione dei tempi di ripristino ipotizzati;
- concordare con Sogei le modalità ed i tempi di intervento, curarne il monitoraggio;
- coordinare gli interventi delle strutture della Società coinvolte;
- sollecitare l'esecuzione degli interventi nel rispetto dei livelli di servizio;
- verificare con il personale Sogei l'effettiva risoluzione del problema;
- chiudere la segnalazione comunicando le cause del disservizio;
- notificare a Sogei la chiusura del guasto riportando data e orario di risoluzione.

La registrazione delle segnalazioni dovrà avvenire attraverso un sistema di Trouble Ticketing in grado di tracciare le informazioni seguenti:

- identificativo del ticket;
- data e orario di apertura ticket;
- nominativo della persona che effettua la chiamata e richiede l'apertura del ticket;
- problematica riscontrata;
- tipologia del guasto segnalato, degrado, disservizio, ecc;
- diagnosi del problema;
- data e orario di comunicazione della prima diagnosi riscontrata;
- descrizione della soluzione;
- data e orario di chiusura ticket.

Ove per la risoluzione del malfunzionamento fosse necessario l'intervento del personale della Società presso i locali ove sono installati i prodotti, tale accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di lavoro della Sogei e nel totale rispetto delle norme di sicurezza ed operative.

In caso di malfunzionamento è fondamentale che la documentazione relativa all'intervento sia aggiornata e riporti tutte le date in grado di attestare il rispetto dei livelli di servizio.

Per circostanze oggettive che impedissero alla Società il rispetto dei tempi di ripristino, quali:

- manifesta indisponibilità di Sogei a consentire l'intervento del tecnico per la manutenzione,

- indisponibilità dei referenti al momento della visita del tecnico per la manutenzione, laddove ciò renda impossibile l'esecuzione dell'intervento,
- ogni altra eventuale causa ostativa, non dipendente dalla Società, che impedisca il ripristino dell'apparato nei tempi previsti,

la Società stessa dovrà documentare tali circostanze con appositi rapporti convalidati e firmati dal responsabile Sogei.

## 8. **Livelli di servizio**

Di seguito sono indicati i livelli di servizio definiti per l'espletamento dei servizi di manutenzione HW e SW e della soluzione PEC, oggetto della fornitura. La mancata ottemperanza a tali livelli di servizio comporterà l'applicazione delle corrispondenti penali contrattuali.

Ai fini dell'individuazione della gravità di un malfunzionamento, faranno fede le seguenti definizioni:

- **Critica:** il prodotto/servizio fornito, o parte di esso, risulta bloccato o non funzionante e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; la situazione di blocco riguarda un'attività "business critical" della Sogei o dell'Organizzazione e interessa un numero significativo di utenti;
- **Alta:** una componente del prodotto fornito, utilizzata per un'attività "business critical", risulta non funzionante e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; il malfunzionamento ha un significativo impatto operativo e rende parziale la fruizione del prodotto/servizio;

I livelli di servizio richiesti per la manutenzione prevedono:

- la presa in carico delle segnalazioni è indicata nella tabella che segue. A seguito dell'intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o dell'anomalia, la Società è tenuta ad adoperarsi, attivando tutte le strutture a sua disposizione, per la diagnosi dell'errore e per l'individuazione e la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia riscontrati e, comunque, secondo quindi le seguenti modalità e tempistiche:

Gravità	Tempo di presa in carico	Tempo di risoluzione
<b>Critica</b>	15 minuti	La Società si impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il malfunzionamento entro 1 (una) ora a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento

		stesso, fermo restando che, entro lo stesso termine, dovrà comunque garantire la fornitura di un workaround. Dovrà essere fornita una soluzione al problema entro 1 (un) giorno.
<b>Alta</b>	1 ore	La Società si impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il malfunzionamento entro 8 (otto) ore a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento, fermo restando che, entro lo stesso termine, dovrà comunque garantire la fornitura di un workaround. Dovrà essere fornita una soluzione al problema entro 3 (tre) giorni.

Qualora, in contraddittorio fra le Parti, si accerti che per la correzione del malfunzionamento segnalato sia necessario un tempo superiore a quello indicato nella tabella, ferma restando la fornitura di una soluzione temporanea (workaround) al malfunzionamento nei medesimi termini previsti, le Parti concorderanno il termine per la correzione del malfunzionamento provvedendo a riportare in apposita nota il nuovo termine concordato per la correzione stessa.

La Società si impegna a mantenere costantemente informata la Sogei circa l'avanzamento delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti per la diagnosi e la correzione del malfunzionamento e/o delle anomalie.

La Società dovrà inoltre fornire a Sogei i sotto specificati livelli di servizio:

- help-desk telefonico con accesso diretto alle strutture di assistenza tecnica della Società nella persona di un consulente che congiuntamente a Sogei, si adopererà tempestivamente allo scopo di identificare, e ove possibile risolvere immediatamente, il problema;
- follow-up, a seconda del livello di gravità del malfunzionamento: - entro 2 ore lavorative per gravità critica ed entro 4 ore lavorative per gravità alta, dove per "follow-up" deve intendersi, in caso di problemi non immediatamente risolvibili, il tempo intercorrente tra il primo e il secondo contatto tra Sogei e il consulente della Società.

Sogei si riserva di applicare le penali indicate nel contratto.

### ***Appendici***

#### **Contratto N. NRXG130332**



NRXG130332  
(ContrattoActalis).pdf

#### **Capitolato di gara BS1104 e offerta tecnica Actalis**



Gara BS1104\_All.2  
Capitolato Tecnico.pdf



Offerta Tecnica  
Actalis.pdf

#### **Contratto N. CSQT160356 e relativo capitolato tecnico**



CSQT160356\_NuovoC  
ontrattoActalis.pdf



CSQT160356\_Capitol  
atoTecnico(Consip).pdf